

DELIBERA N. 77/20/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI
WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “ANTENNA 10”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 20, COMMA 5, L. 223/90 E
NELL’ART. 8, COMMA 2, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE N. 2/2020 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI ABRUZZO)
(PROC. 28/20/DZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 novembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito, anche Testo unico);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011 ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni"*;

VISTA la legge della Regione Abruzzo del 24 agosto 2001, n. 45, recante *"Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni della regione Abruzzo"*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *"Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 19 dicembre 2017 che delega al Co.Re.Com Abruzzo l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto del sistema radiotelevisivo locale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 15 al giorno 22 marzo 2020 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale Antenna 10 fornito dalla società Winn V. & O. Communication S.r.l. ha accertato, in data 23 giugno 2020, la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 20, comma 5, l. 223/90 e 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo è stata contestata, in data 23 giugno 2020 e notificata, in data 24 giugno 2020, alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate.

In particolare, l'Organismo regionale ha accertato e contestato quanto segue.

A seguito della richiesta di produrre la registrazione dei programmi televisivi trasmessi dal 15 al 22 marzo 2020, il fornitore del servizio di media audiovisivo Antenna 10 ha comunicato al Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo di non poter evadere la suddetta richiesta *“a causa del blocco del software subito dal proprio sistema di acquisizione VideoLogger4”*, come da attestazione della società Microvision S.r.l..

Nella nota di risposta della società Winn V. & O. Communication S.r.l. si precisa che il mancato intervento atto ad assicurare la regolare conservazione delle registrazioni in esame e a evitare, così, *“il blocco delle macchine”* è dipeso dall'assenza del personale addetto presso la società stessa a seguito delle restrizioni alla libera circolazione prescritte dalla normativa anti Covid-19.

2. Deduzioni della società

Il Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo ha comunicato che la parte non ha chiesto di essere ascoltata in sede di audizione e che non ha presentato scritti difensivi.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo, con deliberazione n. 82 del 7 settembre 2020, ha deliberato l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Winn V. & O. Communication S.r.l..

In particolare, il predetto Organismo regionale ha sostenuto sussistere, nella vicenda contestata, il *factum principis*, *“vale a dire l'impossibilità oggettiva ad eseguire la prestazione derivante da un ordine emanato dall'Autorità Pubblica”* da parte della società Winn V. & O. Communication S.r.l..

In altri termini, il Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo ha evidenziato come, a causa dell'osservanza della normativa anti Covid-19, tale da comportare la restrizione della libera circolazione delle persone, ricorra, ai sensi dell' art. 3, comma 6-bis, d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, un'ipotesi di forza maggiore *“rispetto alla possibilità di poter riscontrare tempestivamente, secondo i canoni di ordinaria diligenza, il corretto funzionamento dell'apparato [...]”*.

Al contempo, l'Organismo regionale ha precisato che la società in esame ha prodotto la registrazione dei programmi televisivi richiesta per il periodo 22-28 giugno 2020.

Quanto deliberato dal Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo non è meritevole di accoglimento.

Come di seguito motivato, dalla documentazione versata in atti non si rinvergono elementi sufficienti a dimostrare che la sopravvenienza di presunti ostacoli e/o impedimenti alla conservazione delle registrazioni in esame sia causalmente riconducibile all'adozione delle misure di contenimento da parte del Governo e alle ripercussioni derivanti dalla necessità di osservare tali misure.

Ciò che rileva ai fini del presente procedimento sanzionatorio è l'assenza di un nesso di causalità rilevante intercorrente tra l'osservanza delle misure di contenimento citate e la mancata osservanza della norma di cui all'art. 20, comma 5, l. 223/90 e all'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Sotto tale specifico profilo, vale sottolinearsi come l'osservanza delle misure di contenimento al Covid-19 citate non abbia impedito la trasmissione dell'intero palinsesto sul servizio di media audiovisivo Antenna 10 programmato dal 15 al 22 marzo 2020.

Ora, premesso quanto sopra e considerata la stretta connessione tra l'obbligo di mandare in onda il proprio palinsesto per almeno ventiquattrore settimanali e l'obbligo gravante su ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi di conservare le registrazioni per i tre mesi successivi all'avvenuta messa in onda dei programmi televisivi stessi, è di tutta evidenza che l'impossibilità da parte del fornitore del servizio di media audiovisivo Antenna 10, non di trasmettere i programmi televisivi, bensì di provvedere alla conservazione della loro registrazione, non può essere dipesa da una causa di forza maggiore, da valutarsi ai fini dell'esclusione di responsabilità.

In altri termini, come l'evento pandemico e le conseguenti adozione e osservanza delle misure di contenimento anti Covid-19 non hanno reso oggettivamente impossibile la messa in onda dei programmi televisivi dal giorno 15 al giorno 22 marzo 2020 sul servizio di media audiovisivo Antenna 10, così, non è dimostrato in atti, che l'emanazione dello stesso ordine da parte dell'Autorità pubblica abbia costituito, di per sé, impedimento ad adempiere esclusivamente l'obbligo di conservare la registrazione dei programmi televisivi trasmessi nel periodo sopra indicato.

A differenza di quanto sostenuto dall'Organismo regionale, non essendo sufficiente, di per sé, l'esistenza di un ordine autoritativo pubblico ai fini dell'esclusione di responsabilità, non ricorre, quindi, nella fattispecie in esame, un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi ad adempiere l'obbligo di conservare la registrazione dei programmi televisivi, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato, derivante, ad esempio, da un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'adempimento dell'obbligo in questione.

In conclusione, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo - caso fortuito e forza maggiore - al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta dalla società Winn V. & O. Communication S.r.l. che comunque, deve dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla titolarità di apposita autorizzazione. (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20, comma 5, l. 223/90, *“i concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, *“i soggetti di cui al comma 1 [titolari di un'autorizzazione...] conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire*

di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione”;

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Winn V. & O. Communication S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Antenna 10 della disposizione normativa contenuta nell'art. 20, comma 5, l. 223/90 e nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi risulta accertato con riferimento a un periodo di soli otto giorni nell'arco temporale di tre mesi previsti per la conservazione della registrazione della programmazione televisivi decorrenti dal giorno di messa in onda della stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società Winn V. & O. Communication S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque la mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2018 (fonte: Registro delle imprese) non consenta di esprimere un'appropriata valutazione in ordine all'attuale situazione economica della società Winn V. & O. Communication S.r.l., tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'art. 31 del

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità;

ORDINA

alla società Winn V. & O. Communication S.r.l. - codice fiscale: 01479740670 - con sede legale in Pescara (PE) Corso Vittorio Emanuele 10, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Antenna 10*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’ art. 20, comma 5, l. 223/90 e nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato avente sede a Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 77/20/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 77/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 novembre 2020

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicola Sansalone